



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

INDICE

ART. 1 – OGGETTO	2
ART. 2 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI	2
ART. 3 - RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI	2
ART. 4 - RISCOSSIONE ORDINARIA	3
ART. 5 - RAVVEDIMENTO	3
ART. 6 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO	4
ART. 7 - ABUSO DEL DIRITTO ED ELUSIONE FISCALE	4
ART. 8 - COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI	4
ART. 9 - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE	4
ART. 10 - RISCOSSIONE COATTIVA	5
ART. 11 - REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER INFEDELTÀ OD OMISSIONI	5
ART. 12 - REGOLARIZZAZIONE DI ALTRE VIOLAZIONI	6
ART. 13 - INTERRELAZIONI TRA L'UFFICIO TRIBUTI E GLI UFFICI COMUNALI	6
ART. 14 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	6
ART. 14 BIS - CONTRADDITTORIO PREVENTIVO	7
ART. 14 TER - ATTI ESCLUSI DAL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO	7
ART.14 QUATER - SCHEMA DI ATTO PER IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO	8
ART. 14 QUINQUES – ANNULLABILITÀ DEGLI ATTI TRIBUTARI	9
ART. 14 SEXIES - NULLITÀ DEGLI ATTI TRIBUTARI	9
ART. 15 – SANZIONI ED INTERESSI	9
ART. 16 - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO	10
ART. 17 – RATEIZZAZIONE DEI CREDITI ARRETRATI	10
ART. 18 – RIMBORSI	11
ART. 19 – COMPENSAZIONE	12
ART. 20 - VERSAMENTI E LIMITI DI ESENZIONE PER PAGAMENTI E RIMBORSI DELLE ENTRATE DELL'ENTE	12
ART.21 - DIRITTO DI INTERPELLO	13
ART.22 - AUTOTUTELA	13

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le entrate proprie, anche di natura tributaria, del Comune di Cori, nel rispetto dei principi di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, alla L. 15 maggio 1997, n. 127, alla L. 27 luglio 2000, n. 212, al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, alla L. 27 dicembre 2019, n. 160, nonché in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e nell'art. 50 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le entrate di cui al comma 1, salvo che non sia diversamente stabilito nei singoli Regolamenti.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e dai Regolamenti delle singole entrate si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI

1. La gestione di ciascuna entrata è attribuita a un responsabile, designato con deliberazione della Giunta Comunale, secondo gli indirizzi e le direttive impartite dalla stessa anche in relazione all'organizzazione dell'attività relativa all'entrata. Allo stesso soggetto può essere attribuita la responsabilità di più entrate
2. Il funzionario responsabile, di norma, è individuato nel dirigente/responsabile del servizio a cui appartiene l'Ufficio Tributi ed è scelto, comunque, sulla base della qualifica ed esperienza professionale. Con la medesima delibera di nomina sono determinate le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza (ovvero: in accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento).
3. Al funzionario responsabile sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata quali:
 - a. sottoscrizione di richieste, avvisi e provvedimenti;
 - b. accertamento e riscossione dei crediti, con procedure coordinate rispetto alle attività previste dal Regolamento di contabilità vigente per l'acquisizione delle entrate;
 - c. irrogazione delle eventuali sanzioni e penali ai trasgressori;
 - d. apposizione del visto di esecutività sui ruoli;
 - e. formazione e sottoscrizione delle ingiunzioni e degli avvisi di accertamento esecutivi;
 - f. rimborso degli indebiti;
 - g. concessione di dilazioni di pagamento;
 - h. verifica delle comunicazioni di inesigibilità, adozione dei discarichi e controllo sull'agente della riscossione;
 - i. cura del contenzioso relativo all'entrata;
 - j. applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso
4. Per tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate capitoline, elaborati da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.

ART. 3 - RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

1. I rapporti con i contribuenti sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede e a criteri di leale collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. L'Ente assicura la massima diffusione degli atti e delle informazioni in materia di entrate, attraverso i propri Uffici, nonché con ogni altro mezzo efficace di comunicazione, anche elettronica, e promuove l'adozione di misure che semplificano il rapporto con i contribuenti, anche mediante l'ampliamento dei servizi informativi e di comunicazione erogati a distanza, e l'adozione di iniziative di concertazione con le altre Amministrazioni, le associazioni rappresentative dei Comuni e delle parti sociali.

3. Per semplificare l'approccio dei contribuenti con l'attività tributaria del Comune di Cori, viene predisposta una modulistica unificata e standardizzata, al fine di fare assolvere correttamente alla cittadinanza, tutti gli adempimenti previsti dalla norma regolamentare.
4. Le informazioni ai contribuenti sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali e in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 4 - RISCOSSIONE ORDINARIA

1. Il Comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:
 - a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
 - b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
 - c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
 - d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.
2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.
3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il Comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

ART. 5 - RAVVEDIMENTO

1. Per ravvedimento operoso si intende l'istituto che consente all'autore o agli autori della violazione e ai soggetti solidamente obbligati, di sanare le violazioni commesse in materia di tributi locali, beneficiando di riduzioni delle sanzioni applicabili, sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi vigenti in materia e secondo le disposizioni contenute nel presente articolo.
2. In caso di violazione dell'obbligo di versamento del tributo la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a. a un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro 30 giorni dalla data della scadenza;
 - b. a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c. a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d. ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione oppure oltre l'anno della violazione;
 - e. a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
 - f. a un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

- g. a un quarto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché con il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, oltre al versamento contestuale della sanzione ridotta;
 4. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte dell'Amministrazione, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione;
 5. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

ART. 6 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Il responsabile di ciascuna entrata, nell'ambito delle direttive provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge e di Regolamento che disciplinano le singole entrate;
2. Nelle attività di controllo degli adempimenti e di accertamento delle fattispecie imponibili, il responsabile dell'entrata provvede alle istruttorie previste dai singoli Regolamenti acquisendo, anche in via telematica, elementi e notizie presso altri Enti pubblici, senza richiedere al destinatario documenti e informazioni già in possesso dell'Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti, relativi alla posizione del contribuente.
3. Il rilascio e il rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni, la ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive, nonché la permanenza in esercizio, sono subordinati alla verifica della regolarità del pagamento o riversamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

ART. 7 - ABUSO DEL DIRITTO ED ELUSIONE FISCALE

1. Sono oggetto dell'attività di controllo anche l'abuso di diritto e l'elusione fiscale di cui all'art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212, e ss.mm.ii., ovvero le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme tributarie, sono dirette ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. Tali operazioni sono inopponibili all'Amministrazione, che ne disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli stessi, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.
2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000 n. 212.

ART. 8 - COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

1. Per contrastare efficacemente l'evasione, l'elusione fiscale e qualsiasi altra modalità di inadempimento delle entrate locali, l'Ente collabora e promuove lo scambio di informazioni e le attività di controllo con la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia del Demanio, gli Enti previdenziali e qualsiasi altro Ufficio pubblico o pubblica Autorità.

ART. 9 - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE

1. Per motivate esigenze di verifica e di controllo, l'Ente può procedere con gli accessi, le ispezioni e le verifiche degli agenti preposti all'attività di accertamento o della Polizia Locale, presso i locali adibiti all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche e professionali. Tali attività di verifica e di controllo devono essere svolte con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività e delle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Al momento dell'accesso, il contribuente ha diritto di essere informato sulle ragioni della verifica e sull'oggetto dell'attività ispettiva, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli Organi di giustizia tributaria, nonché del diritto di produrre osservazioni e rilievi che dovranno essere annotati sul verbale di verifica redatto in contraddittorio.
3. L'Amministrazione promuove la possibilità di effettuare accessi congiunti con le altre Pubbliche Amministrazioni titolari di poteri di accertamento, per arrecare il minor disservizio possibile al contribuente.
4. L'Ente promuove, ove consentito dalle norme statali e regionali, la possibilità di una definizione agevolata delle pretese, risultanti dalla copia del processo verbale di accertamento, fondata sul pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta.
5. Nel rispetto del principio di collaborazione tra il Comune ed il contribuente, a seguito del rilascio della copia del processo verbale di accertamento da parte degli Organi di controllo, il contribuente può comunicare all'Ufficio che ha svolto l'attività di verifica osservazioni e richieste, entro 60 giorni. L'avviso di accertamento, o l'invito al contraddittorio, non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo nei casi di particolare e motivata urgenza, che deve essere specificata nell'atto notificato al contribuente

ART. 10 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali può essere effettuata:
 - a) mediante ruolo secondo le procedure di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, se affidata agli agenti della riscossione;
 - b) in proprio dal Comune ovvero da altri soggetti affidatari del servizio di accertamento e riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, a cui si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili.
2. L'attività di riscossione dell'ente locale è regolata dall'art. 1 comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; ai sensi della lettera a) dell'art.1 comma 792 della legge su menzionata, l'avviso di accertamento emesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso; l'avviso di accertamento deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate extratributarie entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

ART. 11 - REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER INFEDeltÀ OD OMISSIONI

- a. In caso di violazione dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:
 - a. a un decimo del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita con ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
 - b. a un ottavo del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita trascorsi 90 giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
 - c. a un sesto del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro tre anni dalla violazione commessa.

ART. 12 - REGOLARIZZAZIONE DI ALTRE VIOLAZIONI

1. In caso di infedele dichiarazione o comunicazione, o di omessa presentazione della comunicazione e nelle ipotesi di violazioni di altri adempimenti tributari che ostacolano l'attività di accertamento in corso, incluse le violazioni che incidono sul contenuto delle comunicazioni stesse, la sanzione è ridotta:
 - b. a un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita con ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
 - c. a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita trascorsi 90 giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento;
 - d. a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro tre anni dalla violazione commessa.

ART. 13 - INTERRELAZIONI TRA L'UFFICIO TRIBUTI E GLI UFFICI COMUNALI

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutti i dati e le informazioni rilevanti al fine di:
 - a) potenziare i controlli e favorire la lotta all'evasione;
 - b) agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari.
2. È garantito all'Ufficio Tributi l'accesso diretto alle banche dati di competenza dei singoli uffici.
3. L'Ufficio Tributi, di concerto con i responsabili degli uffici interessati, stabilisce le modalità operative per l'interscambio dei dati e delle informazioni ed i relativi tempi di attuazione. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il dipendente inadempiente ne risponde in via amministrativa e disciplinare.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a soggetti pubblici o privati che gestiscono i servizi comunali, anche in concessione, in quanto compatibili

ART. 14 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è svolta nel rispetto del principio di proporzionalità ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il responsabile dell'entrata tributaria, ove siano riscontrate omissioni parziali o totali di adempimenti, provvede alla notificazione di un avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. Gli avvisi, sottoscritti dal responsabile dell'entrata tributaria, devono contenere, inoltre, l'indicazione dell'Ufficio presso il quale possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'Organo o dell'Autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'Organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Se vengono citate norme di legge o regolamento, il loro contenuto va indicato in calce all'atto.
3. Gli avvisi di cui al comma 2, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, devono contenere, altresì, l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati entro il termine di presentazione del ricorso; l'indicazione che, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni; l'indicazione che costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. I già menzionati atti acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica nella cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 792, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

4. La notificazione degli avvisi di accertamento esecutivi e del connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, relativi alle entrate tributarie, è effettuata nei termini stabiliti dall'art. 1, comma 161, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Ai fini dei controlli sostanziali sulle entrate, può essere applicato l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, secondo i criteri e le modalità contenute nel Capo II del Titolo III."

ART. 14 BIS - CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

1. Ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti autonomamente impugnabili dinnanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dall'articolo 6 -ter, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio, le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 641, e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.

ART. 14 TER - ATTI ESCLUSI DAL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

1. Il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed in particolare per i seguenti:
 - a. gli avvisi ed i solleciti di pagamento;
 - b. il ruolo e la cartella di pagamento;
 - c. gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - d. gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
 - e. il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - f. gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
 - g. gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva (oppure gli atti di recupero predisposti sulla base di meri incroci di dati);
 - h. il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
 - i. il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
 - j. i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - k. il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
 - l. il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
 - m. gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli del comma 1 ed in particolare:

- a. gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva ovvero da cui conseguano in modo certo e preciso e non in via presuntiva;
 - b. quelli basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normativa e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati effettuate utilizzando i dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati;
 - c. gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti di liquidazione;
 - d. gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
 6. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.
 7. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto.

ART.14 QUATER - SCHEMA DI ATTO PER IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

1. Per consentire il contraddittorio, l'Amministrazione comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.
2. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
3. Lo schema di atto deve quantomeno contenere:
 - a) I presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente;
 - b) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - c) le maggior imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;
 - f) l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.
4. Nel caso di convocazione del contribuente di cui ai commi 1 e 2, se necessario può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
5. Nel caso in cui all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e delle disposizioni contenute nel Capo II, Titolo III, del presente regolamento.
6. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.
7. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti.
8. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso

ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.

9. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 1. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.
10. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 1 è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio ed il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
11. Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto di cui al comma 1 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 14 QUINQUIES – ANNULLABILITÀ DEGLI ATTI TRIBUTARI

1. Ai sensi dell'art. 7-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. Non costituisce causa di annullabilità la mera irregolarità, la mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

ART. 14 SEXIES - NULLITÀ DEGLI ATTI TRIBUTARI

1. Ai sensi dell'art. 7-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'Ente impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D.lgs. 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

ART. 15 – SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze si applica:
 - la sanzione pari al venticinque per cento dell'importo non versato, per violazioni commesse a decorrere dal 01/09/2024;
 - la sanzione pari al trenta per cento dell'importo non versato, per violazioni commesse antecedentemente il 01/09/2024;
2. ***Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà (12,5%).*** Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad un Comune diverso da quello competente.
3. In materia di entrate di natura tributaria si applicano i principi generali relativi alle sanzioni amministrative tributarie di cui ai D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, e ss.mm.ii., nonché i principi stabiliti dallo Statuto del contribuente e le disposizioni contenute nel vigente Regolamento, che disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi.
4. La misura annua degli interessi dovuti per la riscossione e il rimborso delle entrate tributarie ed extratributarie è pari al tasso di interesse legale.

5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

ART. 16 - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
- a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
 - b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
 - c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

ART. 17 – RATEIZZAZIONE DEI CREDITI ARRETRATI

1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta motivata dell'interessato in comprovata situazione di temporanea difficoltà di ordine economico - finanziaria e se trattasi di avvisi di accertamento di cui alla legge 160/2019 o avvisi di pagamento con notifica o entrate extratributarie può concedere il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo, non inferiori ad euro 100,00, nei limiti seguenti:
- | | | |
|----|--|-----------------------|
| a. | per debiti fino a 100€ | nessuna rateizzazione |
| b. | per debiti da € 100,01 a € 500,00 | 3 rate mensili |
| c. | per debiti da € 500,01 a € 3000,00 | 10 rate mensili |
| d. | per debiti da € 3.000,01 a € 6.000,00 | 18 rate mensili |
| e. | per debiti da € 6.000,01 a € 20.000,00 | 32 rate mensili |
| f. | per debiti da € 6.000,01 a € 50.000,00 | 36 rate mensili |
| g. | per debiti oltre € 20.000,01 | 56 rate mensili |
2. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
3. A prova della condizione di difficoltà economica il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:
- 1) Persone fisiche e ditte individuali:
 - a) la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa, nella quale l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad € 20.000,00;
 - 2) Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.):
 - a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
 - b) saldo contabile alla data della richiesta di tutti i conti correnti postali e bancari con l'indicazione anche degli affidamenti;

- c) copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, dai quali si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore ad € 15.000,00;
- 3) Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:
- a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
 - b) copia del bilancio di esercizio;
 - c) prospetto di calcolo dell'indice di liquidità, che deve risultare inferiore ad 1, sottoscritto da revisori legali dei conti, o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e esperti contabili, o consulenti del lavoro.
4. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata, con allegata la documentazione di cui al comma 3, entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). Sulle rate sono calcolati gli interessi legali aumentati del 2%. La rateizzazione sarà concessa verificata l'inesistenza di morosità relative a precedente rateazione dello stesso contribuente.
5. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateazione è invece superiore ad € 20.000,00 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione.
6. Qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 4 rate, in deroga alle previsioni di cui ai commi 3 e 5, per le persone fisiche e le ditte individuali non sarà necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica, mentre per le persone giuridiche e le società di persone sarà sufficiente, ma necessaria, la sola auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie.
7. La rateazione non è in ogni caso consentita:
- a) quando non sono soddisfatte le condizioni e i requisiti di cui al comma 3;
 - b) quando sono già iniziate le procedure esecutive, ai sensi del comma 799, secondo periodo, legge 160/2019;
 - c) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 100,00
8. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione

ART. 18 – RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
2. La richiesta di rimborso deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, ove possibile;
 - b) la somma richiesta a rimborso;
 - c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
 - d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - e) la firma per sottoscrizione.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 23 del D.lgs. 472/1997, prima di predisporre il rimborso, sarà effettuato un controllo preventivo su tutta la posizione del contribuente;
4. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e alla posta elettronica certificata.

5. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile, prima della emissione del relativo provvedimento, informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
6. Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al comma 4 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere.

ART. 19 – COMPENSAZIONE

1. È ammessa, da parte del contribuente, la compensazione dei tributi, totale o parziale, con eventuali crediti certi che lo stesso risulti avere nei confronti dell'ente. Per crediti certi si intendono fatture elettroniche (o altre notule di pagamento e simili) che risultano liquidate dagli Uffici comunali, ai sensi dell'art. Art. 184 del D.lgs. n. 267/2000.
2. La compensazione avviene sia su istanza di parte, che su proposta dell'ufficio; in ogni caso, la compensazione, è disposta dal dirigente responsabile dell'entrata interessata e inviata al dirigente dei servizi finanziari; nel provvedimento è indicato l'importo, la natura dell'entrata ed ogni altro dato utile alla compensazione.
3. Resta inteso che in caso di istanza, il contribuente rinuncia ai giudizi pendenti aventi ad oggetto le somme oggetto della compensazione stessa.
4. L'esito della compensazione sarà comunicato al contribuente a mezzo PEC e/o raccomandata A/R.
5. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
6. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenze o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
7. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere richiesto il rimborso.
In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
8. La compensazione è applicabile anche tra tributi comunali diversi con le medesime modalità indicate nei commi precedenti.

ART. 20 - VERSAMENTI E LIMITI DI ESENZIONE PER PAGAMENTI E RIMBORSI DELLE ENTRATE DELL'ENTE

1. Nei casi in cui il pagamento delle entrate tributarie, patrimoniali o extratributarie deve avvenire a seguito di denuncia del contribuente, sono fissati i seguenti limiti di esenzione, che si intendono comprensivi di sanzioni, interessi e di ogni altro accessorio gravante sul tributo ordinario:
 - IMU: € 12,00
 - Tassa sui Rifiuti: giornaliera € 3,00; annuale: € 12,00
 - Canone unico occupazione: permanente: € 12,00; temporanea: € 3,00
 - Imposta di pubblicità: permanente: € 12,00; temporanea: € 3,00
 - Diritto pubbliche affissioni: € 3,00
 - Imposta di soggiorno: € 3,00

- Altre entrate di natura patrimoniale o extratributarie: € 12,00
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 88, della Legge 15.5.1997 n. 127, non è dovuto il versamento, anche a mezzo ruolo, quando l'importo complessivo annuo dei tributi comunali, ad esclusione dell'imposta di soggiorno e del diritto sulle pubbliche affissioni, è inferiore o uguale a euro 12,00.

ART.21 - DIRITTO DI INTERPELLO

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine a casi circostanziati per i quali sussiste oggettiva difficoltà di interpretazione delle disposizioni normative applicabili.
2. La richiesta di parere deve contenere, quale condizione indispensabile, oltre ai dati identificativi del contribuente, l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata corredata da adeguata motivazione. Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini dell'individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata.
3. Il Comune, entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente a mezzo posta. Il termine può essere motivatamente sospeso da parte del Comune. Nessuna sanzione può essere irrogata nel caso in cui il contribuente si sia adeguato al parere espresso.
4. Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello è precluso ove si è già avviato l'accertamento o comunque sia stata avviata l'attività di controllo, oggetto dell'interpello con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna (verifica, questionari ecc.).
5. In caso di mancata espressione del parere nei termini stabiliti nel comma 3, ovvero in presenza di pareri espressi e successivamente disattesi da parte del Comune attraverso l'emissione di atti impositivi, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

ART.22 - AUTOTUTELA

1. Il Responsabile della gestione del tributo deve procedere, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti se ne riconosca l'illegittimità.
2. Può, inoltre, disporre la sospensione temporanea degli effetti dell'atto che appaia illegittimo, per il tempo necessario ad eliminare ogni incertezza circa la sua legittimità.
3. Il funzionario responsabile della gestione del tributo può revocare i propri provvedimenti qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.
4. Il provvedimento di annullamento, revisione, sospensione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
5. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.